



**COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 138 DEL 22/12/2022**

**Approvazione aliquote e tariffe IMU e TARI  
2023.**

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore quindici e minuti trenta, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Sindaco	Sì
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco	Sì
3. BIELER Vanda - Assessore	Sì
4. GALLO Andrea - Assessore	Sì
5. PARODI Manuela - Assessore	Sì
6. SILVESTRI Angelo - Assessore	Sì
Totale presenti:	6
Totale assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco ALLIOD Mattia dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## **Deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 22/12/2022**

### **OGGETTO: Approvazione aliquote e tariffe IMU e TARI 2023.**

#### **La Giunta comunale**

**Visto** l'art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

**Vista** la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

**Visto** l'art. 151 D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

**Dato atto** che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*.

**Richiamato** altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

**Dato atto** che la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in materia di Enti Locali.

**Richiamati**, in particolare:

- l'art. 117, comma 4, della L.R. 54/1998 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" che recita: "Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.";
- l'art. 21 della medesima legge che elenca i compiti del Consiglio Comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) "istituzione e ordinamento dei tributi" mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a: "(g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f); h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;". Visto l'art. 16 dello Statuto comunale che individua le "competenze del Consiglio Comunale" e rilevato che lo stesso non prevede l'attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio e che pertanto rimangono assegnati alla Giunta Comunale in via residuale.

**Considerato** che la legge di bilancio per l'anno 2023 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2022 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2023.

**Considerato** che il Comune ritiene prioritario procedere all'approvazione delle aliquote IMU e delle tariffe TARI 2023, al fine di poter procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione entro il 31.12.2022, riservandosi la possibilità di modificare la presente deliberazione

aggiornamento entro il termine di deliberazione dei bilanci di previsione 2023/2025, al momento differito al 31 marzo 2023 con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022.

**Ritenuto**, in assenza di modifiche della normativa primaria di riferimento, di confermare le aliquote IMU approvate per l'anno 2022, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata nel rispetto del termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, come prorogato da parte del Legislatore.

**Considerato** che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile».*

**Considerato** in tal senso che l'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ha in ogni caso previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

**Considerato** pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, il Comune – alla luce di tali disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2022, sulla base del PEF 2022/2025 approvato in data 31.03.2022 dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del Subato E per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti (come da propria deliberazione di presa d'atto n. 36 del 14.04.2022), in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2023, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui all'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022.

**Considerato** che il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato da ARERA con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023.

**Visto** in tal senso l'art. 57 *bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA.

**Vista** la propria deliberazione n. 127 del 23.12.2021, recante “IMU e TARI 2022. Approvazione aliquote IMU e conferma tariffe TARI”.

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26.05.2022, recante “Approvazione Regolamento generale delle entrate comunali, Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) e Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), a valere dal 1° gennaio 2022”.

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26.05.2022, recante “Approvazione tariffe TARI Anno 2022 e determinazioni in materia di contributo compensativo per emergenza sanitaria da Covid-19”.

**Ritenuto** approvare le seguenti aliquote in relazione all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  Aliquota per abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall’IMU  4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito, anch’essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6 ‰ (sei per mille)
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 ‰ (zero per mille)
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti per legge dal 1° gennaio 2022
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell’anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)

**Richiamati:**

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.02.2022, divenuta esecutiva in data 09.02.2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.02.2022 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2022/2024, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, n. 28 del 10.11.2022;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante “Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022”.

**Atteso** che il responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della l.r. 54/98.

**Atteso** che il responsabile del servizio finanziario, ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

**Atteso** che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

**Con** votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano.

### **d e l i b e r a**

- 1. Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. Di dare atto** che, non essendo ancora stata approvata la Legge di Bilancio 2023, il Comune intende confermare, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2023, le aliquote IMU approvate nell’anno 2022, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate

dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata, a fini IMU, entro il termine di deliberazione dei bilanci di previsione 2023/2025, al momento differito al 31 marzo 2023 con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022.

- 3. Di dare atto** che, allo stesso modo, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), il Consiglio Comunale non può che confermare per l'anno 2023 le tariffe della TARI 2022, come definite sulla base del PEF 2022/2025 approvato in data 31.03.2022 dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del Subato E per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti (come da propria deliberazione di presa d'atto n. 36 del 14.04.2022), in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, riservando il possibile aggiornamento delle stesse tariffe entro il termine del 30 aprile 2023, in modo da permettere la eventuale riscossione degli acconti TARI 2023.
- 4. Di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2023, le aliquote IMU, così come di seguito riportate:

#### Aliquote IMU 2023

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6 ‰ (sei per mille)
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 <i>bis</i> D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 ‰ (zero per mille)
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti dal 1° gennaio 2022
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo	7,6‰ (sette

catastale D	virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)

5. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
6. **Di confermare**, con efficacia dal 1° gennaio 2023, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26.05.2022.
7. **Di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU e della TARI, di modificare la presente delibera, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, ad oggi differito al 31 marzo 2023.
8. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
9. **Di pubblicare** la presente all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del Portale unico della Trasparenza e sul sito web istituzionale dell'Ente.
10. **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio tributo associato dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
( F.to : Mattia ALLIOD )

IL SEGRETARIO  
( F.to : Stefania ROLLANDOZ )

Il responsabile del servizio finanziario:

☒ Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

☐ Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

☐ Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario  
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Il Responsabile del servizio interessato  
(F.to Viola JACCOND)

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, lì 22/12/2022

Il Segretario  
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 22/12/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 22/12/2022

Il Responsabile  
(F.to Monica MALIS)

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 22/12/2022

Il Segretario  
(F.to Stefania ROLLANDOZ )

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 22/12/2022

Il Segretario  
( Stefania ROLLANDOZ )